Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 7 luglio 1973 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 12 giugno 1973 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. Giulio Andreotti ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 7 luglio 1973 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 20 giugno 1973, ha nominato l'on. Rumor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 7 luglio 1973, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Achille Corona, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. ing. Camillo Ripamonti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Carlo Donat-Cattin, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. avv. Giovanni Gioia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. Dionigi Coppo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Mario Toros, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. dott. Pietro Enrico Alfredo Bucalossi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. dott. Mario Zagari, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Antonio Giolitti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Ugo La Malfa, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Mario Tanassi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. Franco Malfatti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Salvatore Lauricella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. dott. Mario Ferrari-Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. dott. Giuseppe Togni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Luigi Ciriaco De Mita, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. dott. Luigi Bertoldi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. Gianmatteo Matteotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. dott. Giovanni Pieraccini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. dott. Antonino Pietro Gullotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. prof. dott. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. dott. Nicola Signorello, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

(9680)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **386.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 152, 153, 155, 157, 158, 161, 162, 163 e 165 relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 152. — Presso le facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di « Specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche » ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909:

Scuola di medicina interna;
Scuola di chirurgia;
Scuola di ostetricia e ginecologia;
Scuola di ortopedia e traumatologia;
Scuola di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;
Scuola di neurologia;
Scuola di psichiatria;
Scuola di clinica oculistica;
Scuola di clinica pediatrica;
Scuola di clinica dermosifilopatica;
Scuola di igiene e medicina preventiva (con orientamento di sanità pubblica, di laboratorio, di igiene e direzione ospedaliera);
Scuola di medicina legale e delle assicurazioni;
Scuola di radiologia (A) radiologia (B) radiologia diagnostica;
Scuola di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Scuola di anestesiologia e rianimazione;
Scuola di medicina del lavoro;
Scuola di urologia;
Scuola di malattie dell'apparato digerente;
Scuola di chirurgia vascolare;
Scuola di odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 153. — La durata dei corsi è indicata negli statuti delle singole scuole.

Art. 155. — I corsi delle lezioni saranno tenuti dal direttore della scuola e da un corpo di insegnanti che verrà designato ogni anno dalla facoltà stessa, su proposta del direttore della scuola, tra i professori di ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti, assistenti o cultori della materia, salvo quanto previsto nello statuto delle singole scuole.

Art. 157. — I piani di studio sono indicati nell'ordinamento di ciascuna scuola.

Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea.

Gli insegnamenti possono avere, anzichè carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

E' obbligatorio per gli allievi un periodo di internato che non può essere complessivamente inferiore alla metà della durata del corso, salvo quanto previsto nello statuto delle singole scuole.

Art. 158. — Lo svolgimento dei corsi e il diario degli esami saranno predisposti dalla facoltà su proposta dei direttori delle scuole, salvo quanto previsto nello statuto delle singole scuole.

Art. 161. — A queste scuole di specializzazione sono ammessi soltanto laureati in medicina e chirurgia. Il diploma sarà rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della professione medico-chirurgica.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.

La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'università corredata dal diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di laurea originale, della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare.

L'iscrizione alle singole scuole avviene nel limite dei posti disponibili per ciascuna scuola in base ad una graduatoria stabilita a seguito di concorso per titoli eventualmente integrato, se ritenuto necessario dalla commissione esaminatrice, da un esame di accertamento della preparazione.

Ogni commissione è costituita dal direttore della scuola di specializzazione che la presiede, da un professore ufficiale della stessa materia o di materia affine e da un libero docente in una materia compresa nel piano di studio della scuola stessa.

La commissione è nominata, su proposta del direttore della scuola, dalla facoltà di medicina e chirurgia.

La graduatoria deve essere approvata dalla facoltà.

Art. 162. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Solo agli assistenti ordinari, straordinari e incaricati può essere concesso, a giudizio della facoltà, un'abbreviazione di corso pari agli anni di servizio prestati nella predetta qualità in cliniche o istituti universitari, nei quali vengono impartite discipline strettamente affini alla specialità.

Se gli anni di servizio sono pari a quelli del corso di specializzazione è consentita su proposta della Facoltà e con l'approvazione del senato accademico, l'ammissione diretta all'esame di specializzazione.

Salvo quanto previsto negli statuti delle singole scuole.

Art. 163. — Per ottenere il diploma di specialista è necessario:

avere eseguito le esercitazioni cliniche e di laboratorio, l'assistenza e l'esecuzione degli atti operativi;

aver superato gli esami teorici e pratici della scuola;

presentare una tesi corredata di contributi personali e discutere oralmente la tesi stessa nell'esame di diploma salvo quanto previsto negli statuti delle singole scuole.

Art. 165. — Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di frequenza relativa ai singoli corsi di lezioni.

Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine dell'anno accademico per singole materie o per gruppi di materie stabiliti dalla facoltà.

I riprovati in non più di due materie potranno essere ammessi all'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione.

Le commissioni per gli esami di profitto, composte da due professori ufficiali e da un libero docente o cultore della materia, sono nominate dal preside su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per l'esame di diploma sono costituite da cinque membri nominati dal preside della facoltà, udito il direttore della scuola.

Tali commissioni sono costituite da professori ufficiali in maggioranza e da liberi docenti o cultori della disciplina impartita nella scuola.

I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista.

Le norme del presente articolo sono valide salvo quanto previsto negli statuti delle singole scuole.

All'art. 170 relativo alla « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia » sono inseriti i seguenti nuovi comma:

Art. 170. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte della clinica ortopedica che non abbia la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia di ospedale di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Gli esami si svolgeranno per singole materie.

Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

All'art. 176 relativo alla « Scuola di specializzazione in clinica pediatrica » sono inseriti i seguenti nuovi comma:

Art. 176. — Ammissione al corso per esami e per titoli.

Internato obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

L'iscrizione direttamente al 2° anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericoltura o che abbiano titoli pediatrici.

Le materie fondamentali saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica,

ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti d'interesse pediatrico.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

All'art. 179 relativo alla « Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni » sono inseriti i seguenti nuovi comma:

Art. 179. — Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta la idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 185. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1973.

Nomina del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Piemonte;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Luigi Sessa, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per il Piemonte;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giorgio Marini, è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte, in sostituzione del dottor Luigi Sessa, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 33

(9567)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1973.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 02064/Gab. in data 30 aprile 1973, con la quale il presidente della giunta regionale della Sardegna comunica la designazione del dott. Gonario Gianoglio a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale, quale membro supplente;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il sig. Albino Pisano, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 5 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1972, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 33, con il dott. Gonario Gianoglio;

Decreta:

Il dott. Gonario Gianoglio è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Sardegna, in sostituzione del sig. Albino Pisano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 155

(9524)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1973.

Modifica della composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110, concernente la costituzione della suddetta commissione;

Vista la comunicazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'11 maggio 1973 con la quale il dott. Mario Frontoni viene designato membro supplente in sostituzione del dott. Gino Iacomelli;

Decreta:

Il dott. Mario Frontoni dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entra a fare parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, quale membro supplente in sostituzione del dott. Gino Iacomelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(9360)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Costituzione del comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative d'intervento del Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1972, concernente l'istituzione del comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative di intervento del Fondo sociale europeo;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed organizzazioni di cui all'art. 4 del decreto su indicato;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative di intervento del Fondo sociale europeo.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte del comitato, in qualità di membri i signori:

Ghergo dott. Alberto, direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

Lauriti dott. Silvio, direttore generale del collocamento della manodopera;

Di Bari dott. Eugenio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Falchi dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Castelli dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero degli interni;

Giovannelli prof. Valentino, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Medosi dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Pricolo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Terrana dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acrosso dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Trizzino dott. Romano, in rappresentanza del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Lariccia avv. Francesco, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Misserville dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Sorace dott. Rocco, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Germozzi cav. gr. cr. Manlio, in rappresentanza della Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Vercellino Enrico, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Lami Carlo Maria, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Izzo Antonio, in rappresentanza dell'Unione italiana lavoratori;

Palomby dott.ssa Adriana, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori;

Vita ing. Matteo, in rappresentanza dell'Intersind.

Art. 2.

Le funzioni di segretario e di vice segretario vengono espletate rispettivamente dal dott. Ugo Munzi, direttore di divisione e dal dott. Cesare Vetrella, direttore di sezione.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9377)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Nomina del presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1965, con il quale il sig. Enzo Leolini è stato nominato presidente del Fondo predetto;

Considerato che, per scaduto triennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla nomina del presidente del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Enzo Leolini è nominato presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9376)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, concernente l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'ente;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1971 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'ente;

Vista la lettera con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Francesco Crupi quale proprio rappresentante nel collegio sindacale dell'ente medesimo in sostituzione del dott. Pietro Lalicata;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Crupi è nominato membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Pietro Lalicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9378)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 marzo 1972, n. 109, con il quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « S. Cataldo-S. Caterina-Villarmosa » dell'estesa di km. 16+500;

Visto il voto 13 marzo 1973, n. 74, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada di bonifica suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km. 16+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9317)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la lettera con la quale il sig. Giulio Vismara, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione su designazione dell'Associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'Associazione sindacale predetta ha designato il dott. Luciano Cristofani in sostituzione del sig. Giulio Vismara;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luciano Cristofani è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Giulio Vismara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9460)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962 e modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966, del 9 maggio 1967, del 29 maggio 1969 e del 23 gennaio 1973;

Vista la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei partecipanti al predetto istituto nella riunione del 28 febbraio 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 21, comma primo, e 23 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, in conformità dei seguenti testi:

Art. 21, comma primo: « La giunta si compone del presidente, dei vice presidenti e di 7 consiglieri, designati ogni biennio dal consiglio di amministrazione »;

Art. 23: « Per la validità delle deliberazioni della giunta occorre l'intervento di almeno 5 membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, con un minimo di quattro voti favorevoli, osservate per il resto le disposizioni di cui all'art. 20 ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9519)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 novembre 1972 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 19 marzo 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 57, lettera g), dello statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, in conformità al testo di che appresso:

« *g*) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: venti per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza, per i fidi in favore del settore pubblico; otto per cento dello stesso ammontare per i fidi in favore del settore privato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9515)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti 30 novembre 1972 e 24 febbraio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 18 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore produzione silicio iperpuro operanti in provincia di Bolzano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9467)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973 e 16 aprile 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9468)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari, con effetto dal 1° gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1973, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 6 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bari, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9469)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, stabilimento di Borgomanero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano - stabilimento di Borgomanero, con effetto dal 12 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1973 e 5 maggio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 9 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Torcitura di Borgomanero, con sede in Milano, stabilimento di Borgomanero, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9470)

DECRETO PREFETTIZIO 19 giugno 1973.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 209/Gab. dell'8 febbraio 1971 con il quale, nel costituire il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973, si nominavano membri dello stesso il dott. Tomaso Manca quale rappresentante dell'ordine dei farmacisti e la signora Tomassina Granati quale rappresentante del collegio delle ostetriche;

Viste le note n. 670 in data 18 maggio 1973 e n. 732 in data 30 maggio 1973 dell'ufficio del medico provinciale di Rieti con le quali rispettivamente si comunica che in sostituzione del dott. Tomaso Manca è stato designato, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti, il dott. Roberto Colangeli ed in sostituzione della signora Tomassina Granati è stata nominata presidente del collegio delle ostetriche la signora Assunta Troiani;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Roberto Colangeli, in qualità di rappresentante dell'ordine dei farmacisti e la signora Assunta Troiani, in qualità di presidente, rappresentante del collegio delle ostetriche, sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità di Rieti in sostituzione rispettivamente del dott. Tomaso Manca e della signora Tomassina Granati.

Rieti, addì 19 giugno 1973

Il prefetto: GIAGU

(9164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Adattamento delle quote di base per lo zucchero della Società romana zucchero e della società Zuccherificio del Volano.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1973, la quota di base per lo zucchero di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1973, assegnata alla Società romana zucchero con sede in Genova, è maggiorata, a decorrere dalla campagna saccarifera 1973-74, di un quantitativo pari alla quota attribuita, con lo stesso decreto, alla società Zuccherificio del Volano, con sede in Genova.

Pertanto, la quota base per lo zucchero assegnata alla società Zuccherificio del Volano è annullata e quella complessiva della Società romana zucchero viene determinata in quintali 721.086.

(9648)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 11 gennaio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione della ricevuta: De Nardo Vincenzo, nato a Soriano Calabro il 4 ottobre 1904. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 maggio 1973

(8579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 12 luglio 1973 presso le sottoelencate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580 —	580 —	584 —	580 —	585 —	580 —	579,75	580 —	580 —	580 —
Dollaro canadese	581 —	581 —	585 —	581 —	585 —	581 —	580,50	581 —	581 —	581 —
Franco svizzero	205 —	205 —	207 —	205 —	205,50	205,00	204,75	205 —	205 —	205 —
Corona danese	104,90	104,90	105,50	104,90	105 —	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90
Corona norvegese	108,75	108,75	110 —	108,75	110 —	108,75	109 —	108,75	108,75	108,75
Corona svedese	142,05	142,05	142,75	142,05	143 —	142,05	142,10	142,05	142,05	142,05
Fiorino olandese	222,02	222,02	224,50	222,02	223,50	222,05	222,30	222,02	222,02	222,02
Franco belga	16,2150	16,215	16,40	16,2150	16,22	16,20	16,21	16,2150	16,21	16,21
Franco francese	141,83	141,83	143,50	141,83	143,20	141,80	142,30	141,83	141,83	141,83
Lira sterlina	1477 —	1477,90	1492,50	1477 —	1490 —	1477 —	1476,25	1477 —	1477 —	1477 —
Marco germanico	245,12	245,12	247,25	245,12	247 —	245,10	244,70	245,12	245,12	245,12
Scellino austriaco	33,38	33,38	33,40	33,38	33,50	33,38	33,35	33,38	33,38	33,38
Escudo portoghese	25,90	25,90	25,95	25,90	26,10	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
Peseta spagnola	10,04	10,04	10,10	10,04	10,10	10,05	10 —	10,04	10,04	10,04
Yen giapponese	2,25	2,25	2,24	2,25	2,20	2,25	2,191	2,25	2,25	2,25

Media dei titoli del 12 luglio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,47
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
» 5 % (Ricostruzione)	96,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,97
» 5 % (Città di Trieste)	95,85
» 5 % (Beni esteri)	91,97
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,92
» 5,50 % » » 1968-83	92,72
» 5,50 % » » 1969-84	93,27
» 6 % » » 1970-85	96,85
» 6 % » » 1971-86	96,42
» 6 % » » 1972-87	95,77
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,91
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,050
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	579,875
Dollaro canadese	580,75
Franco svizzero	204,875
Corona danese	104,90
Corona norvegese	108,875
Corona svedese	142,075
Fiorino olandese	222,16
Franco belga	16,212
Franco francese	142,065
Lira sterlina	1476,625
Marco germanico	244,91
Scellino austriaco	33,365
Escudo portoghese	25,90
Peseta spagnola	10,02
Yen giapponese	2,222

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Giussano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 3 aprile 1973, n. 3545, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano), adottato con deliberazione consiliare n. 43 del 19 aprile 1968 ed integrato con deliberazione consiliare n. 44 del 9 luglio 1971.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche di cui alla deliberazione consiliare n. 106 del 29 settembre 1972, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(9499)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Stezzano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 10 aprile 1973, n. 3597, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Stezzano (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 30 maggio 1966 ed integrato con deliberazione consiliare n. 62-38 dell'11 dicembre 1970.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche di cui alla deliberazione consiliare n. 60 del 22 luglio 1971, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(9500)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Peschiera Borromeo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 21 dicembre 1972, n. 2584, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Peschiera Borromeo, adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 19 gennaio 1968 ed integrato con deliberazione consiliare n. 81 del 29 dicembre 1971.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 36 del 1° agosto 1968, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(9501)

Variante al piano regolatore generale del comune di Castellanza

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 8 maggio 1973, n. 3743, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Castellanza (Varese) n. 713 del 21 luglio 1972, con la quale si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, l'area sita in località «Buon Gesù» per costruzione edificio ad uso scuola elementare.

(9504)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 8 maggio 1973, n. 3742, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 85516/1214 P.R. 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra il viale Corsica, il rilevato ferroviario, via G.B. Piranesi e via De Andreis.

(9502)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 8 maggio 1973, n. 3745, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 98449/1396 P.R. 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra il viale di Porta Vercellina, le vie M. Bandello, G.B. Vico, piazza Venino, le vie N. Pompilio, T. Ostilio, Azario, Papiniano, T. Calco, Filangeri, degli Olivetani.

(9508)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 3 aprile 1973, n. 3541, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 215619/5465 P.R. 64 del 7 ottobre 1964, riguardante la zona interessata dalla trasversale est-ovest da piazza Missori alla via Carducci, delimitata dal corso Magenta, le vie Meravigli, Delle Orsole, S. Vittore al Teatro, piazza degli Affari, le vie S. Maria Fulcorina, Bocchetto, Moneta, dell'Ambrosiana, piazza S. Sepolcro, vie Cardinal Federico, Delle Asole, S. Maria Beltrade, Torino, Lupetta, nuova via di piano regolatore generale, Unione, piazza Missori, via Zebedia, piazza S. Alessandro, vie Palla, S. Maurilio, S. Orsola, Morigi, Vigna, S. Valeria, piazza S. Ambrogio, via Terraggio e Carducci.

(9503)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 27 febbraio 1973, n. 3247, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 161543/2822 P.R. 69 del 31 luglio 1969, riguardante la zona compresa fra le vie Moscova, S. Marco, Castelfidardo, Fatebenesorelle e corso di Porta Nuova.

(9505)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 3 aprile 1973, n. 3547, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 188635/2020 P.R. 72 del 26 luglio 1972, riguardante la zona compresa a nord di via Zurigo e ad ovest di via Saint Bon.

(9506)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 8 maggio 1973, n. 3744, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 86482/1239 P.R. 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le vie N. Macchiavelli, V. Monti, M. Pagano, G. Pallavicini, A. Sangiorgio.

(9507)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 27 marzo 1973, n. 3477, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 85526/1224 P.R. 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le vie Giambellino, F. Brunelleschi e la ferrovia Milano-Vigevano.

(9509)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 3 aprile 1973, n. 3548, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 85520/1218 P.R. 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra le vie Savona, Troya, Pesto e Tolstoi.

(9510)

Approvazione del piano di zona del comune di Veduggio con Colzano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 27 marzo 1973, n. 3481, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Veduggio con Colzano (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella Segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9512)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di « astronomia e geodesia ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che il concorso, per esami ad un posto di assistente per la cattedra di « astronomia e geodesia » nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1971 è andato deserto;

Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Istituto idrografico della Marina, in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un nuovo concorso, per esame, ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel suddetto ruolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina per la cattedra di «astronomia e geodesia».

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) possesso del diploma di laurea in matematica e fisica, ovvero in fisica, o in scienze matematiche, o in discipline nautiche, o in ingegneria;

3) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 60° anno di età, limite quest'ultimo, previsto dall'art. 47 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, per il collocamento a riposo degli assistenti dell'Accademia navale;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 45 decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ove detto termine scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto, l'università o l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, indicando, per quest'ultimi i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego;

h) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovano alle armi dovranno, inoltre, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica di appartenenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è composta: del vice direttore dell'Istituto idrografico della Marina, presidente, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di università o del predetto istituto, membri.

Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Istituto idrografico della Marina, o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa. Della data di tale prova verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, orale e pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, sono tenuti ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti elencati nell'allegato 3 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI) nel termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

Art. 9.

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, sarà dichiarato il vincitore del concorso stesso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei, sarà pubblicata nel «Giornale Ufficiale» della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI), entro il termine perentorio — a pena di decadenza — di trenta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune il cui atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma di laurea fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari. Qualora il concorrente dimostrerà di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potrà presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguì il richiesto titolo di studio.

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autentica del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale, 6) certificato medico, dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) ed il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso Amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine — avendo carattere di perentorietà — di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) certificato medico, secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

Il concorrente che si trovi alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e quello appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'arma dei carabinieri può presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7) del presente articolo);

5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali viene fatto riferimento.

Art. 11.

Per i viaggi che i concorrenti devono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di astronomia e geodesia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupa al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dal quadro III allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 nonchè l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 248.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1973
Registro n. 58, foglio n. 185

ALLEGATO 1

(Rif. articoli 3 e 4)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia . . . . .) il . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di assistente di astronomia e geodesia presso l'Istituto idrografico della Marina di Genova, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia . . . .);

di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in . . . . . conseguito presso . . . in data . . . .;

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico e la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di amministrazione della Difesa) con la qualifica di . . . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o la categoria . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo).

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal . . . al . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta . . . . . (indicare la causa);

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi;

di essere di sana e robusta costituzione fisica.

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere residente nel comune di . . . . alla via . . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame comprende: una prova scritta, un colloquio ed una prova pratica.

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti della prova orale.

PROVA ORALE

Astronomia

Fondamenti di trigonometria sferica. — Le formule del primo e del secondo gruppo sferico - Superficie del triangolo sferico, eccesso sferico. Coordinate sferiche.

Sistemi di coordinate celesti. — Sistema altazimutale, sistema equatoriale locale, sistema equatoriale celeste, sistema di coordinate eclittiche. Passaggio da un sistema di coordinate ad un altro.

Misure del tempo. — Generalità sul moto della terra attorno al sole: Leggi di Keplero, elementi dell'orbita terrestre. Tempo siderale, tempo solare vero, tempo medio, tempo civile, tempo

universale, tempo estivo. Relazione tra il tempo medio e il tempo siderale. Anno siderale.

Precessione e nutazione. — Variazione dei piani fondamentali: Parte progressiva e parte periodica del fenomeno. Precessione lunisolare, precessione per i pianeti, precessione generale Nutazione solare, lunare. Influenza della precessione e della nutazione sulle coordinate equatoriali degli astri. Coordinate medie e coordinate vere. Cataloghi Stellari.

L'aberrazione delle fisse. — Il fenomeno dell'aberrazione della luce. Aberrazione annua e aberrazione diurna. Influenza dell'aberrazione annua sulle coordinate di un astro. Passaggio dalle coordinate vere alle coordinate apparenti. Influenza della aberrazione diurna sulle coordinate equatoriali. Effemeridi.

La parallasse. — Parallasse annua e parallasse diurna. Influenza della parallasse diurna sulle coordinate altazimutali di un corpo del sistema solare.

La rifrazione astronomica. — Rifrazione astronomica per astri vicini allo zenit.

Moto dei corpi del sistema solare in prima approssimazione. — Il problema dei due corpi; equazioni del moto relativo. Moto ellittico: equazione di Keplero, elementi dell'orbita.

Strumenti che servono alla misura delle coordinate astronomiche. — Sommaria descrizione dello strumento dei passaggi, del cerchio meridiano, dell'altazimutale geodetico. Telescopi a lenti ed a specchi.

Geodesia

Campo gravitazionale terrestre. — Definizione del vettore gravità; direzione della verticale. Componenti della gravità. Superficie di livello del campo gravitazionale, il geoide. Misure gravimetriche.

Le linee geodetiche. — Definizione di geodetica su di una superficie. Sviluppo in serie di Puiseux - Weingarten delle equazioni delle geodetiche; campo topografico e campo geodetico. Condizioni che devono essere soddisfatte perchè le figure sull'ellissoide possano considerarsi tracciate sulla sfera locale.

Soluzione del triangolo ellissoidico: teorema di Legendre.

Le reti geodetiche e la triangolazione. — La rete geodetica italiana, ellissoide di riferimento e suo orientamento. Esecuzione delle misure angolari, riduzione al centro trigonometrico. Triangolazioni dei diversi ordini, tolleranze negli angoli e nei lati. Le basi geodetiche: Apparati a fili per la misura delle basi; riduzione delle basi all'ellissoide; rete di sviluppo delle basi misurate. Calcolo di una triangolazione. Il problema del trasporto delle coordinate geografiche per piccoli archi; convergenza dei meridiani. Distanziometri elettronici.

Il teodolite. — Descrizione del teodolite. Verifica e relativa rettifica degli assi di un teodolite. Influenza degli errori residui strumentali sulla misura di un angolo azimutale; giustificazione della regola di Bessel delle letture coniugate. Metodo delle direzioni isolate e metodo degli strati per la misura di un angolo azimutale. Misura di una distanza zenitale. Influenza degli errori residui strumentali sulla misura di una distanza zenitale; la livella.

Altimetria. — Livellazione trigonometrica; Formula fondamentale della livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica. Il livello: descrizione dello strumento, rettifica e modalità di impiego. La livellazione dal mezzo. Quota ortometrica e quota dinamica.

Teoria della compensazione degli errori di osservazione. — Error quadratico medio di una serie di osservazioni di una stessa grandezza. La legge di propagazione degli errori quadratici medi. Pesi, error quadratico medio dell'unità di peso. Il principio dei minimi quadrati. Compensazione delle osservazioni indirette.

Elementi di cartografia. — Proprietà generali delle rappresentazioni dell'ellissoide sul piano. Rappresentazioni isogoniche e rappresentazioni equivalenti. Sviluppo cilindrico isogonico: la carta di Mercatore. La proiezione conforme di Gauss: coordinate gaussiane. La proiezione stereografica polare. La rappresentazione equivalente a paralleli rettilinei: la carta d'Italia al 1:100.000 con il reticolato U.T.M.

PROVA PRATICA

Una relazione assegnata con almeno 24 ore di anticipo sulle materie del programma dell'esame orale, estratto a sorte dal candidato tra un gruppo di argomenti preparato dalla commissione esaminatrice.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 3

(rif. art. 8 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizioni della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categorie rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(9402)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuto che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515 fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il relativo concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Ritenuto che presso la borsa valori di Bologna l'ultimo concorso è stato bandito con decreto ministeriale 12 agosto 1968 e che, pertanto, da tale data sono trascorsi oltre due anni;

Ritenuto che le vacanze verificatesi in tale periodo nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Bologna ammontano a numero 5;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di cui trattasi;

Uditi i pareri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli organi della borsa valori di Bologna ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinque posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Bologna.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 500 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Bologna — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Bologna nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6 gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n 427 del Giornale Militare 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di libera-

zione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documenare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla domanda di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengono prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 147

(9621)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a cinquantadue posti (elevati a sessantadue) di segretario in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 6 del 1973 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro in data 26 giugno 1973, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 224, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a cinquantadue posti (elevati a sessantadue) di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 29 agosto 1970.

(9428)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1973, n. 43.

Norme di attuazione e di integrazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili-nido.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 23 *del* 24 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

L'asilo-nido è un servizio sociale volto ad assicurare al bambino un equilibrato e armonico sviluppo psico-fisico

Esso concorre alla soluzione dei problemi della famiglia e, in particolare, consente alla madre lavoratrice il migliore adempimento dei suoi compiti.

Art. 2.

L'asilo-nido è un servizio di base decentrato a livello residenziale, aperto a tutti i bambini fino ai tre anni di età.

Eventuali menomazioni fisico-psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini dagli asili-nido

Art. 3.

L'asilo-nido è gestito socialmente, con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nell'area di utenza.

E' compito dei comuni e dei consorzi di comuni di provvedere all'istituzione degli asili-nido, determinandone l'ubicazione sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze locali del servizio.

E' altresì compito dei comuni e dei consorzi di comuni di provvedere alla costruzione, all'amministrazione ed al controllo degli asili-nido, garantendone il coordinamento con gli altri interventi sociali nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la realizzazione di un servizio di asili-nido adeguato alle esigenze della popolazione, è autorizzata ad assegnare ai comuni o ai consorzi di comuni, subordinatamente al disposto dell'articolo 30 della presente legge:

a) il contributo « una tantum » di lire 40 milioni, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sulle spese di costruzione, di impianto e di arredamento degli asili-nido istituiti ai sensi della legge medesima;

b) il contributo fisso annuale di lire 20 milioni, di cui al precitato art. 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione degli asili-nido realizzati ai sensi della legge medesima e della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30;

c) un contributo integrativo a carico dell'Amministrazione regionale, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, sulle spese di costruzione, di impianto e di arredamento degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

d) un contributo integrativo a carico dell'Amministrazione regionale, entro i limiti indicati dall'art. 13 della presente legge, sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30.

TITOLO II

Costruzione degli asili-nido

CAPO I

Interventi per la costruzione degli asili-nido

Art. 5.

Il contributo « una tantum » di lire 40 milioni sulle spese relative alla costruzione, all'impianto e all'arredamento degli asili-nido, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che sarà erogato in conformità del disposto dell'art. 30 della presente legge, è integrato dal contributo costante pluriennale a carico dell'Amministrazione regionale, di cui al precedente art. 4, lettera *c*).

Il contributo integrativo è assegnato per un periodo non superiore a 20 anni, nella misura del 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, non coperta dal contributo « una tantum ».

La spesa ammissibile comprende, oltre al costo dell'opera, delle attrezzature e dell'arredamento, quella dell'area edificabile, nonché una quota per spese generali e di collaudo non superiore all'8 per cento del costo dell'opera.

Art. 6.

I comuni o i consorzi di comuni che intendono beneficiare del contributo « una tantum » di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e del contributo integrativo regionale, di cui al precedente art. 5, devono presentare domanda all'assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali, entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo comunale o consortile competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'istituzione dell'asilo-nido, alla realizzazione dell'opera e al conseguimento del contributo, vistata dall'organo di controllo;

b) relazione illustrativa dell'asilo-nido, con il preventivo sommario della spesa occorrente per la realizzazione, l'indicazione dei mezzi di finanziamento e l'individuazione dell'area su cui sorgerà l'asilo-nido in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 7.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla istruzione e alle attività culturali, approva il piano di ripartizione annuale dei contributi « una tantum » e di quelli integrativi regionali sulle spese di costruzione, impianto e arredamento degli asili-nido, fissando le priorità d'intervento e i tempi di attuazione delle opere.

Art. 8.

Il contributo « una tantum » e quello integrativo regionale sono assegnati ed erogati contestualmente con decreto dell'assessore ai lavori pubblici.

In materia si osservano le norme dell'art. 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificato con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

La mancata presentazione degli elaborati progettuali entro il termine fissato dall'assessorato dei lavori pubblici è causa di decadenza dall'ammissione al piano di ripartizione, salvo concessione di una sola proroga, in casi eccezionali, da parte dell'assessorato dei lavori pubblici, sentito l'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Art. 9.

I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche. L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera ai sensi di legge.

L'eventuale acquisizione di aree destinate alla realizzazione degli asili-nido avviene secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 10.

Gli edifici costruiti con il contributo « una tantum » e quello integrativo regionale, sono vincolati per 20 anni alla destinazione indicata nel decreto di assegnazione.

In casi motivati, su istanza dei comuni o dei consorzi di comuni interessati, l'Amministrazione regionale può consentire lo svincolo anticipato dell'edificio.

CAPO II

Criteri generali per la costruzione degli asili-nido

Art. 11.

L'asilo-nido di nuova costruzione deve essere collocato in posizione soleggiata, lontano da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali e da sedi di intenso traffico; deve disporre di uno spazio esterno attrezzato a giochi e a verde e va ubicato, ove possibile, in prossimità di zone attrezzate a verde pubblico. La sua ricettività non deve essere inferiore a 30, né superiore a 60 posti-bambino.

L'asilo-nido si articola in sezioni, rispettivamente per i lattanti, per i semi divezzi e per i divezzi.

L'asilo-nido può essere aggregato a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti.

Art. 12.

Per le norme tecniche di massima, relative alle caratteristiche strutturali e funzionali degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, si fa rinvio all'allegato *A*.

TITOLO III

Gestione e controllo degli asili-nido

CAPO I

Interventi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione

Art. 13.

Il contributo fisso di lire 20 milioni sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione dell'asilo-nido, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che sarà erogato in conformità del disposto dell'art. 30 della presente legge, potrà essere integrato da un contributo annuo, a carico dell'Amministrazione regionale, sulle spese di gestione ritenute ammissibili e non coperte dal contributo di lire 20 milioni.

Art. 14.

I comuni o i consorzi di comuni che intendono beneficiare del contributo fisso di lire 20 milioni e del contributo integrativo regionale sulle spese di gestione, di cui al precedente art. 13, dovranno presentare domanda all'assessorato regionale della istruzione e delle attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dei seguenti documenti:

a) deliberazione del competente organo comunale o consortile con cui si autorizza la richiesta di contributo, vistata dall'organo di controllo;

b) elenco riepilogativo, a titolo di rendiconto, delle spese sostenute con i contributi dell'anno precedente, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi, per gli asili-nido già funzionanti; bilancio preventivo, per gli asili-nido di recente istituzione;

c) documentazione delle caratteristiche e della ricettività dell'asilo-nido e dell'organico del personale;

d) regolamento dell'asilo-nido.

Art. 15.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla istruzione e alle attività culturali, approva il piano di ripartizione annuale del contributo fisso di lire 20 milioni e del contributo integrativo regionale, di cui all'articolo 13 della presente legge, sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione degli asili-nido, fissandone le modalità di assegnazione.

Il contributo fisso e quello integrativo regionale sono assegnati ed erogati contestualmente con decreto dell'assessore all'istruzione e alle attività culturali.

CAPO II

Criteri generali per la gestione e il controllo degli asili-nido

Art. 16.

I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono o gestiscono asili-nido coi contributi di cui alla presente legge sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dalla comunicazione dell'ammissione al primo contributo, un regolamento per l'asilo-nido, recependo i criteri generali richiamati agli articoli seguenti del presente capo II.

Art. 17.

Il regolamento comunale o consorziale, deliberato dal consiglio comunale e dall'assemblea consorziale, determina:

a) l'area di utenza dell'asilo-nido in base al criterio della residenzialità del servizio;

b) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'asilo-nido, nel caso in cui le richieste eccedano il numero dei posti disponibili. Tali criteri devono assicurare priorità ai figli di madri lavoratrici dipendenti e autonome nonchè ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della famiglia, sia alla composizione del nucleo familiare;

c) l'orario di apertura dell'asilo-nido, in modo che il servizio sia assicurato tutti i giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare, tenuto conto degli usi e delle situazioni locali.

Art. 18.

La gestione dell'asilo-nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto almeno da:

1) una rappresentanza del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, con adeguata presenza della minoranza eletta con preferenza in seno agli stessi organi;

2) una rappresentanza delle famiglie degli utenti, eletta dall'assemblea delle stesse;

3) una rappresentanza della federazione sindacale unitaria dei lavoratori e delle associazioni dei lavoratori autonomi designata dalle organizzazioni stesse;

4) una rappresentanza del personale addetto all'asilo-nido, eletta dal personale stesso.

Il regolamento comunale o consorziale determina il numero dei componenti il comitato.

La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente. Il comitato di gestione dura in carica tre anni.

Alle riunioni del comitato di gestione partecipano il coordinatore dei servizi e il medico dell'asilo-nido.

Art. 19.

Il regolamento comunale o consorziale definisce i compiti del comitato di gestione e le relative modalità di esercizio nell'ambito delle norme previste dalla presente legge.

In ogni caso spetta al comitato:

presentare all'amministrazione comunale o all'assemblea consorziale proposte per il bilancio di gestione dell'asilo-nido da inserire nel bilancio comunale o consorziale;

avanzare proposte sull'attuazione degli stanziamenti di bilancio e seguirne l'andamento;

esplicare attività di collaborazione con gli organi esecutivi comunali e consorziali, verificare la redazione del conto consuntivo di gestione e predisporre la relazione morale da sottoporre al consiglio comunale o consorziale;

elaborare, in collaborazione con i servizi assistenziali e sanitari, gli indirizzi pedagogici-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro applicazione;

decidere sulle domande d'ammissione all'asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consorziale;

promuovere incontri con le famiglie e con le organizzazioni sociali per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo-nido e per la diffusione dell'informazione sull'assistenza all'infanzia;

prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative In ogni caso ai reclami dovrà essere data risposta in forma scritta;

presentare al consiglio comunale o all'assemblea consorziale proposte per la modifica del regolamento del servizio e, in generale, su ogni questione che interessi l'assistenza all'infanzia;

partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali e consorziali relativi agli asili-nido ed ai servizi sociali per l'infanzia.

Art. 20.

Il comitato di gestione deve discutere con l'assemblea dei genitori e con gli operatori dell'asilo-nido gli indirizzi amministrativi, assistenziali, pedagogici ed organizzativi dell'asilo stesso.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, alla presenza del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile o, ove esistente, del presidente del comitato di quartiere, o dei rispettivi delegati, e con la partecipazione degli operatori dell'asilo.

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei nuclei familiari utenti dell'asilo-nido.

Art. 21.

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione all'asilo-nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento comunale o consorziale.

Art. 22.

Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo-nido.

Esso si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi. Al personale addetto all'assistenza o ai servizi non possono essere affidati incarichi non rientranti nelle mansioni della rispettiva categoria.

Art. 23.

Il personale degli asili-nido è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso ed è inquadrato nei ruoli comunali.

Art. 24.

Gli asili-nido debbono essere dotati di personale qualificato, sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica al bambino.

Fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale degli asili-nido, il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, o di puericultrice, o di maestra di scuola materna, o del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 25.

La funzione di coordinatore dei servizi dell'asilo-nido deve essere affidata dal comune o dal consorzio dei comuni, sentito il comitato di gestione, a persona esperta nei problemi assistenziali-educativi della prima infanzia, scelta entro la categoria del personale comunale.

Art. 26.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria.

Dovranno essere assicurati gli interventi specialistici richiesti per l'attuazione di una precoce prevenzione del disadattamento durante la prima infanzia.

Il servizio sanitario negli asili-nido potrà essere affidato al consorzio sanitario che sarà eventualmente istituito ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

Art. 27.

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali.

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, la vigilanza è affidata all'Ufficiale sanitario del comune nel quale ha sede l'asilo-nido o al consorzio sanitario che sarà eventualmente istituito ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

TITOLO IV

Piano annuale degli asili-nido

Art. 28.

Il piano annuale regionale degli interventi disposti a favore degli asili-nido, risultante dai piani di ripartizione dei contributi per la costruzione e per la gestione di cui agli articoli 7 e 15 della presente legge, è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Le decadenze, le revoche e le rinunce ai contributi e le altre variazioni del piano sono comunicate al Ministero della sanità in occasione della trasmissione del piano successivo.

Art. 29.

Gli articoli 5 e 13 della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, sono abrogati con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie e transitorie

Art. 30.

In relazione all'effettiva assegnazione dei fondi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nel bilancio regionale saranno istituiti, con le modalità previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 1° gennaio 1973, n. 11, corrispondenti capitoli di entrata e di spesa per gli specifici interventi ed entro i limiti di importo previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e dall'art. 4, lettere *a*) e *b*), della presente legge.

Art. 31.

Per le finalità previste dagli articoli 4, lettera *c*), e 5 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 67 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 67 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 9 — Categoria XI — il capitolo 5809 con la denominazione: « Contributi annui costanti sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 » e con lo stanziamento di lire 67 milioni, cui si provvede mediante storno di lire 50 milioni dal capitolo 1401 e di lire 17 milioni dal capitolo 5751 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

La spesa di lire 67 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 12 della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, è ridotto da lire 100 milioni a lire 83 milioni con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

Il capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 viene soppresso in relazione al disposto dell'art. 29 della presente legge.

Art. 32.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui sono disposti non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della relativa spesa.

Art. 33.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4, lettere *a*) e *c*), della presente legge, sono validi gli atti posti in essere e le procedure seguite in materia di asili-nido, in conformità alla legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

All'onere derivante dall'erogazione del contributo integrativo sulle spese di gestione degli asili-nito, di cui all'articolo 13 della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento che sarà autorizzato con successiva legge di finanziamento sulla base delle necessità che si manifesteranno in relazione agli asili-nido che saranno costruiti e che entreranno in funzione.

ALLEGATO *A*

Norme tecniche di massima relative alle caratteristiche strutturali e funzionali degli asili-nido.

1) Area. L'area di pertinenza dell'asilo-nido deve avere una superficie rispondente a un rapporto minimo di 40 metri quadrati per posto-bambino. Per gli asili di ricettività minima, la superficie complessiva non può essere comunque inferiore a 1500 metri quadrati.

2) Spazio interno. La superficie interna dell'edificio non deve essere inferiore a 9 metri quadrati per posto-bambino.

3) Edificio. Non deve avere di norma più di un piano. I locali destinati all'accoglimento devono essere ubicati al pianterreno a diretto contatto col terreno esterno, con esclusione del seminterrato, che può essere destinato ai servizi generali idonei a esservi collocati.

I servizi generali, nel caso di un piano sopraelevato, vanno localizzati superiormente.

I cortili non possono essere chiusi da tutti e quattro i lati.

L'edificio dell'asilo-nido tipo, con tre sezioni (per lattanti, per semi divezzi e per divezzi), è dotato, tenuto conto della ricettività e della superficie minima interna per posto-bambino, dei seguenti ambienti debitamente strutturati:

ingresso (con porticato esterno o pensilina);
deposito carrozzine;
accettazione;
spogliatoio bambini;
stanze culle neonati (6-8 culle per stanza);
stanza cure neonati (tavolo fasciatoio e bagnetto);
stanza giochi;
stanza allattamento;
locale sosta madri o nutrici;

cucinetta pappe;
lactarium attrezzato;
ambiente per vuotatoio e lavaggio vasetti;
ricreatori per bambini (20 bambini per ciascuno);
refettorio bambini (due turni);
stanze riposo (lettini, brandine);
servizi igienici bambini (locale WC e locale lavabi e bagnetti);
ambulatorio medico;
cucina generale;
dispensa;
lavanderia, stireria e guardaroba;
refettorio personale;
spogliatoio personale;
servizi igienici personale;
depositi, ripostigli, magazzino;
uffici;
corridoi;
centrale termica;
zone per le attività all'aria aperta.

4) Zone finestrate. La superficie delle zone finestrate va compresa tra 1/5 e 1/7 della superficie del pavimento. L'illuminazione deve essere il più possibile a luce naturale.

5) Altezza davanzali. Deve rapportarsi alla scala del bambino e non essere, pertanto, superiore a centimetri 60.

6) Arredo. Anche questo deve rapportarsi alla scala del bambino; essere di semplice concezione, di solida fattura, dipinto a colori vivaci e tale da favorire lo sviluppo psichico del bambino.

7) Attrezzatura dell'area esterna. Deve essere semplice e di facile manutenzione. Deve consentire lo svolgimento dei giochi e delle attività all'aria aperta durante la buona stagione, con la protezione di pergolati, tende mobili, ecc. Deve comprendere eventualmente zone alberate e ombreggiate che abbiano un aspetto il più possibile naturale e stimolante per la fantasia del bambino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1973, n. 44.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 23 *del* 24 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Le variazioni relative ai capitoli 51 - **52** - 301 - 302 - 404 - 501 - 502 - 503 - 701 - 853 - 1301 e 2253 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente art. 1, sono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1973, n. 1.

Art. 3.

Il capitolo 6058 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, approvato con l'art. 6 della legge regionale 1° gennaio 1973, n. 1.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973.

a) in diminuzione

TITOLO I

SPESE CORRENTI (O DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO)

		lire
Cap. 301	— Spese per il personale specializzato assunto a termine con le norme sull'impiego privato, per la preparazione e l'aggiornamento dei programmi economici nonché compensi per il personale estraneo incaricato a tempo determinato di collaborare con gli uffici regionali per l'effettuazione di rilevazioni economiche e sociali (art. 5 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17 sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35)	25.000.000
Cap. 410	— Spese casuali	15.000.000
Cap. 502	— Compensi, onorari e rimborsi per consulenze e incarichi ad Enti o ad istituti per particolari studi inerenti l'urbanistica regionale (art. 6 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, art. 40 legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e legge regionale 10 agosto 1970, n. 35)	15.000.000
Cap. 1858	— Spese per l'acquisto di materiali e attrezzature di cantieri di lavoro, strumenti e attrezzi per l'attività didattica e di ricerca	13.000.000
Cap 2604	— Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)	200.000.000
	Totale in diminuzione del Titolo I - Spese correnti . . .	268.000.000

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)

Cap 6157	— (modificata la denominazione) - Spese per l'occupazione temporanea e definitiva dei terreni, per il vincolo, i progetti di massima e la statistica forestale (articoli 21, 39, 45, 78, 105 e 173, lettera *i*, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni)	50.000.000
	Totale in diminuzione del Titolo II - Spese in conto capitale	50.000.000
	Totale comples. in diminuzione	318.000.000

b) in aumento

TITOLO I

SPESE CORRENTI (O DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO)

Cap. 51	— Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per informazioni radio-televisive e per assunzione e distribuzione di materiale fotocinematografico al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione (art. 1, punto 4, lettera *a*), legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, art. 2 legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, art. 3 legge regionale 1° agosto 1972, n. 33 e art. 11 legge regionale 18 agosto 1972, n. 44)	25.000.000

Cap. 52 —	Compensi e premi a editori, studiosi, agenzie di stampa e giornalisti per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, documentazioni, riviste ed altre pubblicazioni per divulgare la conoscenza dei problemi regionali e documentare l'attività e gli interventi della Regione (art. 1, punto 4, lettera *a*) legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e art. 11 legge regionale 18 agosto 1972, n. 44)	5.000.000
Cap. 302 —	Compensi, onorari e rimborsi per consulenze e incarichi ad enti o ad istituti per particolari studi inerenti la programmazione regionale (art. 6 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17 e legge regionale 10 agosto 1970, n. 35)	25.000.000
Cap. 404 —	Compensi ed assegni al personale estraneo all'Amministrazione regionale, relatori in Commissioni e Comitati, per lo studio di particolari problemi regionali (art. 2 legge regionale 18 agosto 1965, n. 15)	25.000.000
Cap. 411 —	Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, per la stampa di atti e documenti, per duplicatori e riproduzioni grafiche, per rilegature e per altre varie di ufficio e di economato	1.000.000
Cap. 412 —	Spese per la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento degli uffici regionali	8.000.000
Cap. 419 —	Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali	145.000.000
Cap. 501 —	Spese per il personale specializzato assunto a termine con le norme sull'impiego privato; per la preparazione e l'aggiornamento dei piani urbanistici, nonché compensi per il personale estraneo incaricato a tempo determinato di collaborare con gli uffici regionali per l'effettuazione di rilevazioni urbanistiche (art. 5 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17 sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35)	15.000.000
Cap. 503 —	Compensi, onorari e rimborsi per consulenze ad esperti nelle discipline attinenti all'urbanistica (art. 4 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, e art. 40 legge regionale 9 aprile 1968, n. 23)	15.000.000
Cap. 701 —	Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*) legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	10.000.000
Cap. 853 —	Sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che si propongono di assistere i friulani ed i giuliani residenti in altre regioni e all'estero (art. 1, punto 6, lettera *b*), legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e successive modificazioni)	5.000.000
Cap. 1301 —	Compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*) legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	20.000.000
Cap. 1804 —	Spese per la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento	3.000.000
Cap. 1805 —	Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, per stampati, per duplicatori e riproduzioni grafiche, per rilegature e per altre varie di ufficio e di economato	1.000.000
Cap. 2253 —	Contributi per le manifestazioni di grande interesse turistico, per promuovere la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche della regione e per lo sviluppo del movimento turistico nella regione (art. 1, lettere *b*), *c*), *e*) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni)	15.000.000
	Totale in aumento del Titolo I Spese correnti	318.000.000

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE (O DI INVESTIMENTO)

Cap. 5053 —	(modificata la denominazione) Oneri derivanti dalla concessione di eventuali garanzie sui mutui contratti da comuni, consorzi di comuni e provincia, per la costruzione, l'acquisto, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali (art. 5 legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1) (Spesa obbligatoria)	per memoria
Cap. 6058 —	(di nuova istituzione) Oneri derivanti dall'eventuale garanzia concessa dalla Regione per i mutui contratti da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi in relazione alle opere previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 11 legge regionale 21 novembre 1972, n. 49) (Spesa obbligatoria)	per memoria
	Totale in aumento del Titolo II Spesa in conto capitale	—
	Totale complessivo in aumento	318.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 maggio 1973

BERZANTI

(8525)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.